

La
formazione generale
dei lavoratori

art. 37 del D.Lgs. 81/08

ALLEGATO A punto 4 Accordo Stato Regioni

A cura del Responsabile del progetto formativo

Pupa ing. Antonio

Introduzione

Come ormai ben noto il 9 aprile 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo N. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 N. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza, la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione di quello che, dal 1994, è stato il riferimento fondamentale nella gestione della sicurezza e cioè il D.Lgs. 626/94.

Tale decreto sancisce all'art. 36 l'obbligo del datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore una adeguata **informazione**:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Ed inoltre

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Lo stesso D.Lgs. 81/08 stabilisce all'art. 37 che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza ed inoltre, al comma 2, che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Dopo numerosi rinvii, l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome, è stato siglato in data 21/12/2011 ed ha previsto per ogni lavoratore una formazione generale di 4 ore ed una formazione specifica di durata variabile a seconda della tipologia di attività lavorativa.

La presente dispensa risponde alla volontà del Responsabile del Progetto Formativo, di assolvere agli obblighi di informazione e formazione normativamente previsti a carico del datore di Lavoro secondo la loro specifica articolazione prevista dall'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011.

Dopo una rapida illustrazione del D.Lgs. 81/08 e di quanto la sua emanazione abbia inciso sulla gestione della sicurezza, nella presente dispensa vengono pertanto indicati quei concetti e principi di base richiesti dagli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e meglio specificati dall'accordo Stato Regioni in vista della informazione e formazione generale del personale.

Il D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza

Scopo fondamentale del Testo Unico è stato da un lato raggruppare e dare un senso di continuità a quanto fin qui previsto in modo frammentario e disorganico dal legislatore, dall'altro ampliare l'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela per tutte le tipologie di lavoratori.

L'emanazione del D.Lgs. 81/08 è pertanto coincisa con l'eliminazione di buona parte della normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro: iniziando dagli storici D.P.R. 547/55 e

303/56, e senza tralasciare l'abrogazione quasi completa della recente Legge 123/07, sono state infatti state abrogate le seguenti disposizioni di legge:

D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 493/96 (segnaletica)

Restano invece in vigore, a completamento di quanto disposto nel Testo Unico sulla sicurezza, le seguenti norme:

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.

DECRETO 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

DECRETO MINISTERIALE del 10 marzo 1998
"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" decreto che ha stabilito i criteri per svolgere la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per impostare la gestione dell'emergenza".

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388
"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".

All'abrogazione delle leggi, ha fatto seguito la ripresa dei precetti fondamentali della normativa previgente e la loro raccolta in un testo unitario.

In altre parole l'entrata in vigore del Testo Unico non ha comportato novità eclatanti ma ha avuto il vantaggio di raggruppare tutte le disposizioni di legge, rendendo così più concretamente applicabili le disposizioni in materia di sicurezza e salute anche a soggetti e tipi di rischi che sfuggivano alla precedente normativa, con il risultato che la gestione della sicurezza acquista proporzioni ancora più ampie.

Nonostante ciò è emerso fin da subito come il Testo Unico non fosse esente da imprecisioni e lacune di cui il Legislatore ha preso atto, emanando Decreti integrativi/correttivi, il principale dei quali, noto proprio come "Decreto Correttivo" è il D.Lgs. 106/09.

Si resta invece ancora in attesa del preannunciato decreto specifico per le istituzioni scolastiche.

Altra novità introdotta dal D.Lgs. 81/08 riguarda i rischi a cui si considerano esposti i lavoratori: come stabilito dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 per garantire un ambiente lavorativo idoneo è necessario individuare, valutare e di conseguenza "gestire" **TUTTI I RISCHI** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

L'informazione

Per sovrintendere alla salvaguardia della salute dei lavoratori, è stato, prima creato dallo "storico" D. Lgs. 626/94, ed ora consolidato dal D.Lgs. 81/08, un organismo specifico di controllo e gestione e cioè il **Servizio di Prevenzione e Protezione** che, calato nell'ambiente in cui si opera, ha il compito di individuare ed analizzare tutti i rischi presenti nei

luoghi di lavoro, e proporre i rimedi più opportuni per eliminarli o quanto meno ridurli ad un livello ritenuto accettabile.

All'interno di questo sistema gestionale, il singolo lavoratore non viene considerato semplice destinatario di tutela, ma obbligatoriamente partecipa della creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

Agli obblighi dei lavoratori è dedicato l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori (devono):

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i preparati pericolosi
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al incaricato le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Tra gli obblighi dei lavoratori vi è anche l'obbligo di assunzione dell'incarico assegnatogli dal datore di lavoro.

In base all'art. 43 comma 1 lettera b) infatti è compito del datore di lavoro designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il comma 3 dello stesso art. 43 precisa che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il progetto "Scuola Sicura" trova il suo concetto di base nel principio che, all'interno del plesso scolastico, tutto il personale, docente e non docente, non solo deve sapersi comportare ed adoperare per garantire a se stesso ed agli altri un sicuro ed agevole sfollamento in caso di emergenza ma più in generale deve partecipare in maniera attiva alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

Ciò premesso, è comunque chiaro che per organizzare efficacemente il tutto, è bene che ognuno abbia compiti ben precisi.

Il preposto alla sicurezza ha il compito di coordinare le "figure sensibili" (addetti): con questo termine ci si riferisce a coloro i quali, nell'ambito dell'organizzazione generale, sovrintendono a tre funzioni fondamentali:

Primo Soccorso

La figura sensibile a ciò incaricata ha il compito di controllare periodicamente la cassetta di primo soccorso (una per piano e con relativo telo portaferiti), che il suo contenuto corrisponda all'elenco riportato nel Registro della sicurezza e che non vi sia nulla in scadenza o mancante.

Anche la relativa segnaletica dovrà essere controllata dalla figura sensibile al P.S. Tutte le eventuali mancanze o carenze riscontrate dalle figure sensibili dovranno essere comunicate al preposto, il quale a sua volta, oltre ad annotare tutto sul Registro, provvederà a sua volta a segnalare il tutto al incaricato di segreteria, incaricato degli acquisti.

Essere figura sensibile del Primo Soccorso non significa quindi avere il compito di "intervenire" in caso di incidenti, neppure se si siano frequentati corsi di Primo soccorso:

Chiunque invece deve eseguire un intervento di "primo livello".

L'intervento di "primo livello" è quello che può essere eseguito sulla persona infortunata con i prodotti sanitari contenuti nella cassetta di primo soccorso, con il ghiaccio usa e getta e con i guanti a tutela della propria salute;

L'intervento di "secondo livello" equivale all'intervento previsto nel primo livello ma con l'aggiunta della telefonata ai genitori;

L'intervento di "terzo livello" si ha quando si perde il controllo della persona infortunata e quindi diventa necessaria ed urgente la chiamata al 118 (chiamata registrata) e successivamente ai genitori. Il ragazzo non dovrà mai restare da solo.

Diverso è il comportamento da seguire nel caso in cui sia necessaria la somministrazione dei cosiddetti "farmaci salvavita".

Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (p.es. diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a scuola previa:

- 1) Autorizzazione scritta da parte dei genitori, con cui si rilasci piena e totale liberatoria nei confronti della scuola;
- 2) Prescrizione della terapia a firma del medico curante;
- 3) Nota informativa, a firma del medico curante, contenente tutte le indicazioni necessarie per una corretta somministrazione del farmaco; questa nota informativa dovrà indicare con precisione e chiarezza anche le tecniche di intervento, le manovre o altro da effettuare qualora si renda necessario un soccorso immediato (ad esempio in caso di attacco epilettico o di shock anafilattico).
- 4) Nel caso in cui il personale docente e non docente addetto alla somministrazione del farmaco non si ritenga in grado di effettuare tale somministrazione sarà necessario istruirlo e formarlo con un mini corso di primo soccorso tenuto dal medico curante o da altra idonea struttura sanitaria;

Il principio di base che regola tale "obbligo" di somministrazione è che in caso di malore, quale quello che si verificherebbe se non venisse somministrato il farmaco, non ci si può esimere dal portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre ha il dovere di fornire, altrimenti potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti), il reato di omissione di soccorso. Nel caso in cui l'allievo debba assumere farmaci in seguito a terapie prescritte per lievi malori occasionali si ritiene consigliabile che la somministrazione del farmaco avvenga in orario extra scolastico.

Antincendio

La figura sensibile a ciò incaricata ha il compito di controllare periodicamente tutti gli estintori, che siano di facile presa, e ben visibili, in ordine per ciò che riguarda segnaletica, numero e soprattutto scadenza. Analoghi controlli andranno eseguiti anche su altri elementi come gli idranti, se presenti nel plesso. Eventuali anomalie o necessità di revisione andranno comunicate al preposto interno del plesso e da questi al incaricato di segreteria.

Evacuazione

La figura sensibile a ciò incaricata ha il compito di controllare periodicamente vari elementi:

Planimetrie: All' interno di ogni aula, possibilmente sul lato fisso della porta o in posizione analogamente significativa, deve spiccare, isolata, ben in vista ed aggiornata la planimetria, meglio se plastificata per evitarne il deterioramento; tale planimetria dovrà essere posizionata in modo che ognuno possa capire con prontezza il percorso ed il comportamento da seguire in caso di evacuazione; nei corridoi deve essere affisso il cartello con la freccia che indica la direzione di fuga ed il punto di raccolta da raggiungere.

Vie d'esodo: mantenute sempre libere, senza ostacoli di sorta in modo da garantire un rapido deflusso della popolazione scolastica in caso di necessità.

Campanella: deve essere tale da essere sentita facilmente dappertutto, deve essere dotata di batteria autonoma, e deve essere usata in modo preciso e uniforme in tutte le scuole (in modo che gli alunni che cambino scuola la identifichino comunque) e cioè: 2 minuti ininterrotti di brevi squilli intermittenti; non bisogna usare altri tipi di segnale. Sarebbe invece opportuno prevedere, in aggiunta, anche un sistema di segnalazione luminoso per i non udenti.

Scheda di evacuazione: da consegnare a ogni insegnante e necessaria, in caso di evacuazione, per individuare eventuali dispersi; nel punto di raccolta la figura sensibile all'evacuazione raccoglie tutte le schede per ottenere un quadro completo della situazione.

Elenco con i numeri telefonici per le chiamate di emergenza, sempre ben in vista vicino al telefono, dove è consigliabile tenere anche un foglio con lo schema tipo della chiamata di emergenza, in modo da agevolare chi in situazioni di emergenza deve effettuare la chiamata, correndo il rischio di dimenticare di comunicare elementi importanti.

Tutti questi controlli periodici andranno annotati nel "Registro della Sicurezza".

La figura sensibile incaricata all'evacuazione dovrà predisporre, insieme al preposto alla sicurezza, il Piano di evacuazione.

Partendo dalla planimetria generale della scuola bisogna giungere all'individuazione di uno o più punti di raccolta (debitamente segnalati) esterni all'edificio scolastico, di facile raggiungimento e lontani da pericoli o rischi; in ogni aula bisogna poi affiggere una planimetria in cui viene evidenziata l'aula in cui ci si trova e la via di fuga da seguire in caso di evacuazione.

Sulla base del piano di evacuazione verrà stabilita dal preposto alla sicurezza, di concerto con la figura sensibile all'evacuazione, la segnaletica necessaria, corredo indispensabile del piano di evacuazione dal momento che i segnali, i quali hanno significati ben precisi a seconda della forma e del colore, forniscono aiuti facilmente visualizzabili per la sicurezza ed agevolano le procedure di evacuazione;

Il preposto alla sicurezza ha anche il compito di coordinare gli incaricati: ogni aula, ogni ambiente deve avere il suo incaricato, il quale dovrà individuare tutte le situazioni di pericolo anche potenziale presenti nell'ambiente a cui è stato assegnato, deve conoscere tutti i rischi di quel luogo, controllarli periodicamente e eventualmente individuare i rischi "nuovi" che possono essere subentrati dopo la stesura del D.V.R.

Gli incaricati comunicano tutte le loro osservazioni ed i loro controlli al Preposto, il quale di conseguenza inserisce i dati nel "registro della sicurezza" e, qualora vi siano novità di rilievo, informa il R.S.P.P.

I preposti, così come gli incaricati, non devono "attivarsi" per eliminare i rischi: il loro compito è di segnalare e controllare i rischi, non di eliminarli, altrimenti subentrano alla Provincia/ Comuni nelle loro responsabilità.


Qualora il preposto si trovi di fronte ad una situazione di emergenza è sufficiente che provveda, oltre alla segnalazione dell'emergenza, alla compartimentazione della zona a rischio fino a quando il rischio non viene eliminato dall'Ente responsabile.

Sono incaricati di particolare rilievo :

- ✓ L'incaricato al dormitorio per le scuole dell'infanzia;
- ✓ L'incaricato alla mensa;
- ✓ L'incaricato alla palestra: dalla casistica si ricava che la maggioranza degli incidenti avviene in palestra;
- ✓ L'incaricato al giardino/zona esterna: sarà preferibilmente un collaboratore scolastico che, adeguatamente fornito di D.P.I. (guanti, pinze, sacchetti etc.) provvederà a rendere sicura la zona esterna di pertinenza della scuola;

In base al modello di gestione tipico delle scuole per ogni plesso scolastico viene predisposto un organigramma di questo genere:

PROGETTO " SCUOLA SICURA " ORGANIGRAMMA plesso.....



L'organigramma viene solitamente esposto nella bacheca della scuola o comunque in posizione tale da renderlo ben visibile.

Il personale scolastico è comunque invitato a prenderne visione, ricevendo così l'informazione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 36.

Nel caso in cui la popolazione scolastica si trovi nella necessità di dover evacuare rapidamente l'edificio scolastico, sarà necessario attenersi alle norme di comportamento sottoindicate.

Ricordiamo che il SEGNALE D'ALLARME GENERALE (EVACUAZIONE) è dato da 2 minuti ininterrotti di brevi squilli intermittenti.

Il segnale acustico deve essere chiaramente udibile in tutti gli ambienti della scuola e pertanto deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, senza però essere eccessivo o doloroso, e deve essere facilmente riconoscibile.

Ad eccezione degli Istituti Superiori con più di mille presenze, le scuole sono ambienti lavorativi a rischio d'incendio basso, in cui non vengono utilizzati sostanze e preparati pericolosi ed il personale che vi opera svolge attività che non presentano rischi significativi che non possano essere abbattuti mediante un comportamento corretto.

Dando avvio alla formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 così come definita nei contenuti e nelle modalità dall'Accordo Stato Regioni, si considera pertanto basilare che venga compresa la differenza che sussiste tra i concetti di "pericolo", "rischio", "danno" etc.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato oggetto o di una specifica situazione che ha la potenzialità di causare danni.

Rischio

Probabilità che venga concretamente raggiunto quel limite che scaturisce poi nel danno.

Danno

Evento che può chiudere la relazione tra il pericolo (forse succede) ed il rischio (sta succedendo).



Prevenzioni

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso. Le misure di prevenzione sono da privilegiare rispetto a quelle di protezione nel senso che l'obiettivo della normativa, e del Datore di lavoro che provvede alla formazione del personale scolastico, è di ridurre i rischi alla fonte, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è e solo dove non è possibile porre in atto adeguata opera di prevenzione (o in aggiunta a questa) si ricorre alla protezione.

Protezione:

La protezione fa seguito alla prevenzione e consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata ad un determinato evento dannoso. Esempio tipico di protezione sono i D.P.I. - Dispositivi di protezione individuali - che il Capo d'Istituto, con l'ausilio del R.S.P.P., ha di volta in volta individuato e fornito ai singoli lavoratori.

Sono dispositivi di protezione che il personale scolastico utilizza nello svolgimento della propria attività lavorativa:

I guanti



La Mascherina Filtrante



Gli estintori sono invece dispositivi di protezione collettiva.

Si ricorda che la protezione collettiva è preferibile alla protezione individuale.



La gestione dell'emergenza

Sono numerosi i fenomeni, naturali o indotti dalle attività dell'uomo, che possono causare effetti dannosi sulla popolazione: il piano di emergenza è lo strumento operativo, specifico per ogni ambiente, lavorativo e non, attraverso il quale devono essere STUDIATE E

PIANIFICATE LE OPERAZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA, e che hanno l'obiettivo di salvare il maggior numero possibile di vite umane. Oltre al "classico" rischio di incendio, il piano di emergenza deve perciò prendere in considerazione anche altri rischi come quelli da:

- ➔ Terremoto
- ➔ Alluvione e Allagamento interno
- ➔ Minaccia di presenza di un ordigno
- ➔ Nube tossica
- ➔ Sversamento di prodotti pericolosi - fuga di gas

Prima di passare all'esame dei comportamenti più corretti per affrontare le due emergenze statisticamente più probabili, e cioè incendio e terremoto, è necessario ricordare due elementi:

1. *Ciò che deve sempre e comunque caratterizzare la gestione dell'emergenza è il rispetto delle procedure concordate. L'incertezza e la mancanza di chiarezza nello svolgimento dei ruoli prefissati aumentano infatti la paura ed il disorientamento che accompagnano sempre l'emergenza, per affrontare la quale è quindi essenziale predisporre e porre in opera un sistema articolato di uomini e azioni, organizzati secondo un quadro logico e temporalmente coordinato: il piano di emergenza appunto.*
2. *La corretta gestione di un'emergenza non comporta necessariamente l'evacuazione: basti pensare alle emergenze da nube tossica o da allarme alluvione che richiedono, anziché l'evacuazione, la compartimentazione della popolazione scolastica all'interno delle strutture scolastiche.*

L'incendio

INCENDIO

Essendo il rischio a probabilità più elevata, si premettono 9 regole basilari, il cui rispetto è essenziale per la corretta gestione dell'emergenza incendio:

1. Segnalare immediatamente qualunque anomalia, quali presenza di odore di bruciato, di odore di gas, fumo, surriscaldamento di attrezzature;
2. Effettuare periodici controlli, verificando che venga eseguita con regolarità la manutenzione di impianti e attrezzature di allarme, estinzione e sicurezza;
3. Installare impianti elettrici a norma, usarli e mantenerli in modo corretto, senza sovraccargarli;
4. Depositare il materiale infiammabile lontano da apparecchiature elettriche o materiali che potrebbero surriscaldarsi o accumulare cariche elettrostatiche;
5. Eliminare ogni giorno tutti i rifiuti che possano incendiarsi accidentalmente;
6. Alla chiusura del luogo di lavoro controllare i vari ambienti;
7. Informare e formare i lavoratori sui rischi di incendio ed esplosione, sulla collocazione dei mezzi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e sul regolamento interno di prevenzione incendi;
8. Addestrare i lavoratori e formare apposite squadre in grado di gestire il rischio incendi;
9. Assicurarsi sempre che le vie di fuga siano prive di ostacoli, ben illuminate e segnalate.

Come agire :

- Diramare il segnale d'allarme a cui fa seguito l'immediata attivazione del personale addestrato ad intervenire;
- Interrompere immediatamente l'erogazione del gas, agendo sulla valvola di intercettazione posta all'esterno dell'edificio;
- Interrompere l'erogazione di energia elettrica; non effettuare altre operazioni elettriche;
- Fare evacuare ordinatamente tutto il personale e le persone presenti, seguendo le vie di fuga previste fino al luogo di raccolta esterno ;
- Ricordarsi di usare unicamente le scale e non gli ascensori;
- Presidiare l'ingresso per impedire l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- Se l'incendio viene immediatamente debellato, dopo un controllo generale, dichiarare il cessato allarme. In caso contrario richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Il terremoto: nozioni di base

Il terremoto si manifesta come un rapido e violento scuotimento del terreno e avviene in modo inaspettato, senza preavviso.

Allo stato attuale non è possibile prevedere il verificarsi dei terremoti.


L'unica strategia applicabile è pertanto quella di limitare gli effetti del fenomeno sull'ambiente, attuando adeguate politiche di prevenzione e riduzione del rischio sismico. In particolare:

- ✓ migliorando la conoscenza del fenomeno, anche attraverso il monitoraggio del territorio e valutando adeguatamente il pericolo a cui è esposto il patrimonio abitativo, la popolazione e i sistemi infrastrutturali;
- ✓ attuando politiche di riduzione della vulnerabilità dell'edilizia più antica e degli edifici "strategici" (scuole, ospedali, strutture adibite alla gestione dell'emergenza), attraverso un'ottimizzazione delle risorse utilizzate per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
- ✓ aggiornando la classificazione sismica e la normativa;
- ✓ utilizzando al meglio gli strumenti ordinari di pianificazione, per conseguire nel tempo un riassetto del territorio che tenga conto del rischio sismico e per migliorare l'operatività e lo standard di gestione dell'emergenza a seguito di un terremoto;
- ✓ intervenendo sulla popolazione con una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione.

Per valutare un evento sismico bisogna far riferimento a tre elementi:

1. pericolosità
2. vulnerabilità
3. esposizione.

Pericolosità




La pericolosità sismica di un'area è la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, essa sia interessata da forti terremoti che possono produrre danni.

Vulnerabilità



La vulnerabilità di una struttura è la sua tendenza a subire un danno in seguito a un terremoto.

Esposizione



Prima dell'evento:
Quantità e qualità dei beni esposti.
Dopo l'evento:
L'esposizione esprime il valore delle perdite causate dal terremoto: economiche, artistiche, culturali, morti, feriti e senzatetto.

L'Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale,

produttivo e dei servizi) e un'esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo).

Se nel suo insieme la nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto, è bene precisare che il territorio della regione Veneto ha un grado di sismicità basso, appartenendo in gran parte alla zona 4, salvo poche eccezioni.

Un terremoto, soprattutto se forte, è caratterizzato da una sequenza di scosse chiamate periodo sismico, che talvolta precedono la scossa principale e quasi sempre la seguono.

Le oscillazioni provocate dal passaggio delle onde sismiche determinano spinte orizzontali sulle costruzioni, provocando gravi danni o il crollo se esse non sono costruite con criteri antisismici. Il terremoto, inoltre, genera effetti indotti o secondari, come frane, maremoti, liquefazione dei terreni, fughe di gas e incendi, a volte più dannosi dello scuotimento stesso.

Di qui la necessità di effettuare, con lucidità ma con rapidità, le scelte giuste soprattutto dopo la prima scossa, a seconda del caso singolo.

Il terremoto dura pochissimo: in genere i terremoti di bassa intensità sono percepiti per pochi secondi mentre quelli più forti lo sono per meno di un minuto. Durante una scossa di terremoto non c'è molto tempo per riflettere.

È molto importante mantenere la calma e sapere subito cosa fare ovunque ci si trovi.

L'immagine qui a fianco riportata ci aiuta a precisare nei termini corretti, un luogo comune che accompagna questo argomento e cioè la necessità di non utilizzare le scale.

Le scale sono in linea di massima un elemento portante, ed in quanto tale più sicuro di tanti altri ambienti / elementi: l'invito a non utilizzare le scale durante la scossa nasce perciò non da un ipotetico pericolo di crollo ma semmai dalla possibilità di perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto o lungo le scale stesse, con conseguente probabilità di essere travolti dalla massa d'esodo.

È invece essenziale NON utilizzare l'ascensore sia durante che dopo la scossa: le probabilità di un blocco o di un crollo della cabina per cedimento dei cavi di tenuta sono infatti elevatissime.



Il dato fondamentale che emerge da queste prime indicazioni di massima è che nella gestione dell'emergenza terremoto **è essenziale tener distinti i comportamenti da adottare durante la scossa e dopo la scossa.**

Fermo restando le verifiche preliminari quali:

- ✓ Verifica della zona sismica in cui è ubicata la scuola
- ✓ Verifica delle caratteristiche dell'edificio (costruito o sottoposto ad un intervento di adeguamento alla normativa antisismica)
- ✓ Verifica se il Comune ha adottato di piano di protezione civile;
- ✓ Verificare che siano ancorati il maggior numero possibile di armadi etc.;
- ✓ Verificare periodicamente che siano a conoscenza del personale scolastico l'ubicazione e le modalità di intervento sugli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

DURANTE la scossa di terremoto

Come comportarsi:

- Fermo restando che abbiamo a disposizione pochi secondi per percepire la scossa e reagire, la cosa più importante in caso di terremoto è mantenere la calma: gli effetti del panico possono essere più devastanti del terremoto stesso;
- Se possibile, e si ha stabilità sufficiente al movimento, cercare riparo lontano da vetri, armadi, carichi sospesi etc. : il mettersi sotto i banchi può essere utile in caso di possibile cedimento di controsoffitti, intonaci, lampade etc., ma può farci perdere tempo prezioso in vista del successivo abbandono dell'edificio;
- Se possibile, e si ha stabilità sufficiente al movimento, interrompere l'erogazione di energia elettrica in tutto l'edificio;
- Se possibile, e si ha stabilità sufficiente al movimento, chiudere la valvola di intercettazione del gas;
- Attendere il termine della scossa, quindi mettere in atto le procedure prestabilite.

AL TERMINE della scossa di terremoto

Come comportarsi:

- Diramare l'ordine di evacuazione dell'edificio: in caso di scossa lieve è il Capo d'Istituto a decidere se abbandonare o meno i locali, ricordando comunque che a volte scosse lievi precedono la scossa principale. In caso di percezione immediata di scossa di rilevante intensità, l'ordine di evacuazione viene diramato da chiunque sia nelle possibilità di farlo;
- Se non già effettuato, interrompere l'erogazione di energia elettrica in tutto l'edificio;
- Se non già effettuato, chiudere la valvola di intercettazione del gas;
- Fare evacuare ordinatamente tutto il personale e le persone presenti, seguendo le vie di fuga previste fino al luogo di raccolta prestabilito dove si attende, mantenendo la calma che vengano date disposizioni successive;
- **In caso di scossa lieve, l'ordine di rientro viene dato dal Capo d'Istituto**, previo accertamento da parte di una squadra a ciò appositamente preposta di :
 - ✓ Verifica dell'assenza di lesioni strutturali e di carichi instabili;
 - ✓ Verifica dell'assenza di fughe di gas, pericolosissime e molto frequenti in caso di terremoto;
 - ✓ Verifica dell'assenza di focolai di incendio, anche minimi;
 - ✓ Verifica di assenza di danni visibili a macchine, quadri e linee di distribuzione elettrica;
- **In caso di scossa di forte intensità**, con evidenti lesioni a strutture e persone , i comportamenti successivi all'evacuazione dell'edificio dipendono dalle indicazioni impartite dalle Autorità competenti.

In caso di terremoto è comunque utile conoscere e rispettare alcune semplici regole:

- Evitare di restare al centro della stanza: il solaio, normalmente, cede nella zona centrale;
- Mantenersi sempre e comunque lontano da cornicioni, vetrate, insegne, ecc.
- Non sostare sui balconi;
- Non accendere fiammiferi o interruttori;
- Non usare il telefono se non in caso di assoluto bisogno, in quanto, le linee telefoniche devono rimanere libere per consentire le chiamate di soccorso;
- Verificare lo stato di salute degli altri presenti, evitando di spostare eventuali feriti gravi se non per seri motivi di sicurezza;
- Se si è in condizioni, ricordarsi di prelevare la valigetta di primo soccorso;
- Cercare di non farsi vincere dal panico;
- Non dare credito e non diffondere notizie allarmanti non verificate; spesso queste causano depressione e panico i cui effetti possono essere anche molto gravi.

Agli obblighi dei lavoratori è dedicato l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.